



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA

PROVINCIA DI GROSSETO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 23 del 30-07-2020

ORIGINALE

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). Approvazione aliquote anno 2020.

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di luglio alle ore 18:30 in videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

		Presenti	Assenti
Cinelli Diego	SINDACO	Presente	
Pastorelli Mirella	Consigliere	Videoconferenza	
Vichi Amanda	Consigliere	Videoconferenza	
Fedeli Nadia	Consigliere	Videoconferenza	
Guidi Massimiliano	Consigliere	Videoconferenza	
Guerra Nicola	Consigliere	Videoconferenza	
Goracci Fabrizio	Consigliere	Videoconferenza	
Melosini Doriana	Consigliere	Videoconferenza	
Mancineschi Camilla	Consigliere	Videoconferenza	
Tei Giancarlo	Consigliere	Assente	
Pastorelli Gianfranco	Consigliere	Videoconferenza	
Loffredo Alessandro	Consigliere	Videoconferenza	
Tronchi Lorella	Consigliere	Assente	
		11	2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Giovanni La Porta, incaricato della redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Sig. Diego Cinelli nella sua qualità di SINDACO il quale accertata la legalità del numero degli intervenuti, sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA

PROVINCIA DI GROSSETO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO: 18

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). Approvazione aliquote anno 2020..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA

PROVINCIA DI GROSSETO

14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA

PROVINCIA DI GROSSETO

Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

Rimarcato che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale.

Evidenziato che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia.

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base".

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Dato atto che:

- a) i sensi del comma 779, dell'art. 1, L. n. 160/2019, per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA

PROVINCIA DI GROSSETO

giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

- b) il termine di cui al punto precedente è stato spostato al 31/07/2020 dall'art. 148 dal D.L. Rilancio Italia approvato in data 13/05/2020;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 25/05/2020;

Considerato, infine, che al fine di sostenere le attività agricole del territorio che hanno risentito degli effetti della crisi economica legata all'emergenza epidemiologica da Covid-19 questa Amministrazione intende ridurre l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale dallo 0,10% allo 0,05% dando atto della minore entrata sul Cap. 3500 stimata in euro 50.000,00 circa finanziata con variazione di assestamento generale da risorse di parte corrente;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2020, come segue:
 - 1) aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): **0,60%**;
 - 2) detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): **euro 200,00**
 - 3) Aliquota di base: **1,06%**.
 - 4) Aliquota agevolata immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell' art. 43 del DPR n. 917/1986, immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e immobili locati: **0,86%**
 - 5) Aliquota agevolata unità immobiliare concessa in comodato d'uso gratuito, regolarmente registrato, a parenti di primo grado in linea diretta (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale: **0,86%**
 - 6) Aliquota fabbricati rurali strumentali e fabbricati merce **0,05%**
3. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA
PROVINCIA DI GROSSETO

PARERI

(D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 49, 1[^] comma)

in ordine alla sola regolarità tecnica - si esprime parere Favorevole
Magliano in Toscana li 23-07-2020

Il Responsabile del Servizio ECONOMICO FINANZIARIO
Carla Rambelli

in ordine alla sola regolarità contabile - si esprime parere Favorevole
Magliano in Toscana li 23-07-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Carla Rambelli



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA
PROVINCIA DI GROSSETO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di delibera sopra riportata;

DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall'art. 49, comma 1[^], D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

Il Sindaco cede la parola all'assessore Mirella Pastorelli che illustra dando lettura di una nota scritta (*allegata con il n. 8 al presente verbale*)

Si apre la discussione.

IL SINDACO: fa presente che in sede di definizione delle aliquote si è tenuto conto del fatto che il settore dell'agricoltura non si è fermato durante il periodo di lock-down.

(Nel frattempo si è perso il collegamento audio-video con il consigliere Tei il quale viene chiamato al telefono ma non risponde. Consiglieri presenti alla votazione: 11).

Non ci sono altri interventi, per cui si procede alla votazione che dà il seguente esito:

PRESENTI: 11

VOTANTI: 9

FAVOREVOLI: 9

CONTRARI: 0



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA
PROVINCIA DI GROSSETO

ASTENUTI: 2 (PASTORELLI GIANFRANCO; LOFFREDO).

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA

PROVINCIA DI GROSSETO

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue.

Il SINDACO

Diego Cinelli

Il Segretario Comunale

Giovanni La Porta

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione

- Viene affissa all'Albo Pretorio Telematico il e vi rimane per 15 gg. consecutivi, come prescritto dall'articolo 135, D. Lgs 18 Agosto 2000 N°267.

Magliano in Toscana li, .

Il Segretario Comunale

Giovanni La Porta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Telematico dal al numero del Registro delle Pubblicazioni

Magliano in Toscana li, .

Il Messo Comunale

Paolo Bisconti

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3 il giorno per decorrenza dei termini, dopo il giorno successivo alla compiuta pubblicazione.

Magliano in Toscana li, .

Il Segretario Comunale

Giovanni La Porta